

Comune Piana Crixia

Provincia di Savona

L'organo di revisione

Verbale n. 9 del 22/07/2021

PARERE SU SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Visto l'art. 239, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la delibera consiliare n. 9 del 16/04/2021, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Richiamata la delibera consiliare n. 13 del 26/05/2021, relativa all'approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2020;

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relativa alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio per l'anno 2021;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti gli artt. 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ESPRIME

l'allegato parere sulla verifica degli equilibri generali di bilancio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore dei Conti
Dr. Musso Angelo



ALLEGATO AL VERBALE N. 9 IN DATA 22/07/2021 DELL'ORGANO DI REVISORE DEL COMUNE DI PIANA CRIXIA

L'organo di revisione

Premesso che:

- l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., prevede che:

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio.
- l'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- l'articolo 147-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale pone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;
- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: “l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi”;
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da

alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Rilevato che:

1. permangono gli equilibri generali di bilancio;
2. non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2020;
3. la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
4. sono rispettate le disposizioni dell'art. 1, comma 562 della L. 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
5. il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
6. non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
7. non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
8. non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati.

ESPRIME

Parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

ACCERTA

- Il rispetto, alla data odierna, degli equilibri di bilancio.
- L'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.